



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO I.C.I.

*Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5/3/2001
da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 2/2/2010*

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno 2/3 del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4¹

Valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nelle seguenti tabelle, formulate in riferimento agli strumenti urbanistici in vigore (Reg.to Urbanistico, delibera C.C. n. 65 del 7.7.2000); le cifre rappresentano il valore espresso in **euro** al metro quadrato:

¹ Art. 4 sostituito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004

I) Ripafratta, Farneta, Pugnano, Colognole, Patrignone, Molina di Quosa, Rigoli

B 2,3	C	D1	D2,3,4	F2	F4
€ 61,98	€ 51,65	€ 20,66	€ 46,48	€ 20,66	€ 20,66

II) San Giuliano Terme, Pappiana, Pontasserchio, Limiti, San Martino Ulmiano, Sant'Andrea in Pesciola, Orzignano, Metato, Arena, Il Lamo, Cafaggiareggi, Piaggia, Ponte d'Oro, Cardeta, Madonna dell'Acqua, Pontelungo, Martraverso, Palazzetto, Asciano, Asciano Valle, Agnano, Campo, Carraia, Mezzana, Colignola

B2,3	C	D1	D2,3,4	F2	F4
€ 82,63	€ 67,14	€ 25,82	€ 61,98	€ 20,66	€ 25,82

III) Gello, Le Maggiola, La Fontina (Praticelli), La Fontina (zona artigianale), Ghezzano

B2,3	C	D1	D2,3,4	F2	F4
€ 103,29	€ 82,63	€ 30,99	€ 72,30	€ 20,66	€ 36,15

²2. I valori di riferimento per le aree fabbricabili si intendono ridotti dell'80% per i terreni edificabili nelle previsioni del vigente P.R.G., la cui effettiva trasformabilità sia subordinata alla preventiva realizzazione di opere pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale. Il minor valore dichiarato dal contribuente deve essere motivato con separata comunicazione scritta, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la quale sarà verificata dai competenti Uffici Tecnici comunali.

3. ³Tali valori sono aggiornati ogni anno con deliberazioni della Giunta Comunale, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT per il mese di ottobre, salva la facoltà dello stesso organo di deliberare la revisione dei valori sulla base di apposita relazione tecnica, per un più preciso adeguamento nel tempo ai valori di mercato. Tali delibere sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Art. 4 bis⁴

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del territorio o di proposizione della stessa da parte del contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina sulla base della rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della rendita da parte dell'Agenzia del territorio, l'ammontare definitivo della stessa, determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.

2. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area.

² art. 4 - comma 2 modificato con delibera C.C. n. 15 del 7/3/2005

³ comma inserito con delibera C.C. n. 23 del 31/3/2006

⁴ Articolo 4 bis inserito con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

Art. 5⁵
Esenzioni

1. In aggiunta alle esenzioni dell'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore o siano anche detenuti a titolo di comodato da ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministro delle Finanze.

L'esenzione si applica dietro richiesta di parte attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6⁶

“Abitazione principale ed unità immobiliari ad essa equiparate”

1. **Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali e particolari situazioni in cui un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, purchè debitamente documentate.**

2. **Ai fini delle agevolazioni ICI,** si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente scritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano le pertinenze autonomamente censite in catasto in categoria C6, C7 oppure in categoria C2.

4. (abrogato).

5. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella

⁵ art.5 – comma 2 modificato con delibera C.C. n.18 del 29/3/2007

⁶ art. 6 modificato con delibere C.C. n. 15 del 7/3/2005, n. 23 del 31/3/2006 e n. 11 del 2/2/2010

possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della **sola** aliquota ridotta per queste prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, **purché il parente vi dimori abitualmente**, a condizione che tale circostanza sia dichiarata **perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta dal soggetto passivo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445**, specificando l'ubicazione e i dati catastali dell'immobile, i dati identificativi del parente (compreso il rapporto di parentela), la data in cui ha avuto inizio l'utilizzo dell'immobile da parte di quest'ultimo; l'eventuale decadenza del presupposto di tale agevolazione deve essere comunicata entro 60 giorni. **Eventuali variazioni soggettive e/o oggettive devono essere dichiarate perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, salvo il caso in cui, rimanendo inalterati i concedenti, il comodatario ed i dati relativi all'immobile, sia cambiata solo la percentuale di possesso dei concedenti.**

7. E' considerata abitazione principale anche l'abitazione con essa confinante utilizzata dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unità immobiliari sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità; gli effetti sulla detrazione sono gli stessi previsti dal precedente comma 4 per le pertinenze.

8. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. Per una più agevole leggibilità del bollettino di pagamento, nei casi previsti dal presente articolo il pagamento dell'imposta va assolto indicando i relativi importi sotto la voce "abitazione principale".

Art. 6 bis⁷

Detrazioni

1. Le detrazioni applicate nel Comune di San Giuliano Terme sono le seguenti:

a) € 103,29: detrazione prevista per l'abitazione principale e le altre fattispecie ad essa assimilate dal regolamento ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano più soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi;

b) € 206,58: detrazione spettante per l'abitazione principale, qualora il contribuente versi *in una delle* seguenti condizioni, in relazione a quanto previsto all'art. 3 della legge 122/1997:

A) sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di handicap grave;

B) sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto invalido al 100% e che abbia un ISEE non superiore ad € 25.000,00;

C) sia componente di un nucleo familiare composto da una o due persone residenti nel Comune di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) ed abbia un ISEE non superiore ad € 9.000,00;

⁷ art.6 bis inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004 e modificato con delibere C.C. n. 15 del 7/3/2005, n. 23 del 31/3/2006, n. 18 del 29/3/2007 e n. 16 del 31/3/2008

D) abbia contratto matrimonio dal 01.01.2008 in poi (entrambi i coniugi devono avere età non superiore a 34 anni, al 31 dicembre dell'anno di matrimonio), abbia acceso un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale e il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore ad € 20.000,00. L'agevolazione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del matrimonio;

E) sia componente di un nucleo familiare composto da almeno sei persone conviventi e che abbia un ISEE non superiore ad € 20.000,00;

c) € 258,23: detrazione spettante per l'abitazione principale qualora il contribuente abbia un ISEE non superiore ad **€ 7.500,00**.

2. La richiesta di maggiore detrazione deve essere presentata dal contribuente perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e deve attestare le suddette condizioni. **Eventuali variazioni che determinino la perdita dei requisiti per le agevolazioni descritte nel presente articolo devono essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi.**

3. In caso di diniego espresso e motivato comunicato entro 60 giorni dalla richiesta dal Responsabile del Tributo, il contribuente completerà il proprio versamento nei modi e nei termini indicati nel diniego stesso.

4. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di euro 103,29 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 6 ter⁸

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), **non superabile** con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, **o di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n° 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda unità sanitaria locale, con spese a carico del soggetto passivo d'imposta interessato;

⁸ art. 6 ter inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004 e modificato con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

7. Per tutta la durata dell'inagibilità/inabitabilità accertata ai sensi del presente articolo si applica l'aliquota ordinaria.

8. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione ICI per dichiarare l'inizio e la fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

Art. 6 quater⁹

Aliquota ordinaria

1. A tutti gli immobili ad uso abitativo per i quali non risulta riservata specifica disciplina, si applica l'aliquota ordinaria. Nel caso di immobili ad uso abitativo a cui si applichi l'aliquota ordinaria, i soggetti interessati producono, entro il **31 dicembre** dell'anno di imposta, apposita comunicazione. Tale comunicazione ha validità fino ad eventuale variazione.

Art. 6 quinquies¹⁰

Aliquota ridotta

1. E' prevista un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria, a favore dei "giovani imprenditori", come definiti dal presente articolo, per gli immobili da questi posseduti (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, in qualità di locatario finanziario, ovvero di concessionario di area demaniale), nonché direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

2. Possono usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, i giovani che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale dopo il 1° gennaio 2006, come dovrà risultare dalla C.C.I.A.A. di Pisa o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" definiti dai successivi commi del presente articolo.

3. L'impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire della agevolazione, purchè direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

4. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni, compiuti alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A..

5. Nel caso di società i legali rappresentanti dovranno essere di età non superiore ai 40 anni. Inoltre, nel caso di società di capitali, i 2/3 delle quote societarie dovranno essere detenute da persone fisiche di età non superiore ai 40 anni.

⁹ art. 6 quater inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004 e modificato con delibere C.C. n. 15 del 7/3/2005 e n. 23 del 31/3/2006

¹⁰ art. 6 quinquies inserito con delibera C.C. n. 23 del 31/3/2006

6. Il beneficio compete anche alle imprese nate dalla cessione d'azienda da padre a figlio, a condizione che il figlio prima non esercitasse un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un atto di cessione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A..

7. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione producono entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno di imposta, utilizzando l'apposito modulo, autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto di cui ai precedenti comma. Tale autocertificazione deve essere presentata ogni anno, pena la decadenza dal beneficio. Eventuali variazioni inerenti ai presupposti dell'agevolazione devono essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi, pena la decadenza dal beneficio.

8. L'agevolazione di cui ai precedenti comma ha durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A..

9. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a aliquota ordinaria al venir meno dei requisiti ivi previsti, e comunque a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

10. In sede di controllo delle autocertificazioni, in caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, il Servizio Entrate provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge

Art. 6 sexies¹¹

Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi dell'art. 3 della Legge 1089/1939 e successive modificazioni, la base imponibile deve essere determinata secondo il criterio stabilito dall'art. 2, comma 5 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, vale a dire applicando il moltiplicatore sulla rendita catastale risultante dall'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

2. Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo di cui sopra si moltiplica per il numero dei vani catastali dell'immobile.

Per i fabbricati censiti nella categoria B, il numero dei vani si ottiene dividendo i metri cubi totali del fabbricato per 60 (cubatura convenzionale di un vano catastale medio). Dopodiché si moltiplica la tariffa d'estimo di cui sopra per il numero dei vani catastali.

Per i fabbricati censiti nella categoria C e D si trasformano i metri quadrati totali del fabbricato in vani, dividendo i metri quadrati per 16 (superficie convenzionale di un vano catastale medio). Dopodiché si moltiplica la tariffa d'estimo di cui sopra per il numero dei vani catastali.

3. Il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della base imponibile degli immobili di interesse storico-artistico è sempre pari a 100.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai fabbricati classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 D. Lgs. 504/1992, per i quali il valore resta determinato sulla base dei costi contabilizzati ed attualizzati.

Art. 7

Validità dei versamenti dell'imposta

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

¹¹ Art. 6 sexies inserito con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

Art. 7 bis¹²

Dichiarazioni

- 1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. permane nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. A titolo esemplificativo permane l'obbligo dichiarativo in caso di variazione del valore di un'area edificabile, e, con riferimento alla condizione di abitazione principale, nel caso in cui presso l'indirizzo di residenza anagrafica il contribuente possieda più di un immobile ad uso abitativo e nell'ipotesi, disciplinata dall'art. 6, comma 1, di dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica.**
- 2. Il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. è fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da dichiarare.**

Art. 8

Disciplina dei controlli

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, può disciplinare le procedure da seguire per le azioni di controllo.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l), n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 9¹³

Riscossione - Differimenti

- 1. In applicazione delle facoltà concesse dall'art. 36 della Legge n. 388 del 2000, l'imposta dovuta, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune di San Giuliano Terme.**
- 2. Per la riscossione spontanea dell'imposta, in aggiunta al pagamento tramite gli sportelli degli uffici postali, il Comune può attivare sistemi di riscossione quali il ricorso a strumenti telematici, al sistema bancario appositamente convenzionato, T-serve, modello F24.**
3. I termini per i **pagamenti** di cui al precedente comma 1 sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, da un provvedimento di licenziamento o di messa in cassa integrazione guadagni, nonché dal ricovero in ospedale.

Art. 9 bis¹⁴

¹² Art. 7 bis comma 1 inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004, comma 2 inserito con delibera C.C. n. 16 del 31/03/2008. L'intero articolo è stato interamente sostituito con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

¹³ art. 9 sostituito con delibera C.C. n. 18 del 29/3/2007

¹⁴ Art. 9 bis inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004 e modificato con delibere C.C. n. 16 del 31/3/2008 e n. 11 del 2/2/2010

Rateizzazione di avvisi d'accertamento

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 446/97, il Funzionario Responsabile dell'Imposta, dietro presentazione di apposita istanza debitamente circostanziata, può disporre la rateizzazione del pagamento degli avvisi di liquidazione, accertamento o atti di contestazione di sanzioni in scadenza.
2. L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il termine per il pagamento delle somme accertate o liquidate o irrogate. **Il Funzionario Responsabile provvede entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.**
3. Il Funzionario Responsabile può consentire la rateizzazione **dell'importo dovuto** a seguito dell'emissione di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione o atti di contestazione – purché contestualmente notificati – ove sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.
4. La rateizzazione del versamento può essere disposta in un numero massimo di **24** rate mensili.
5. Il riconoscimento della rateizzazione per importi pari o superiori ad € 20.000 è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria **che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ad avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**
6. Se il beneficiario della rateizzazione non rispetta le modalità ed i termini disposti dal Funzionario, perde il diritto al pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta correttamente, pena l'escussione della fidejussione.
7. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali.
8. Non si dà luogo a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dell'imposta.
9. **La condizione di difficoltà è dimostrata dal contribuente come segue:**
 - a) **per le persone fisiche, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal contribuente, al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;**
 - b) **per le imprese, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 10% del risultato di esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato.**
10. **La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.**
11. **In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dell'importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione e con la maggiorazione delle spese di riscossione.**

Art. 9 ter¹⁵

Compensazione

1. **L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata mediante F24, anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef.**

Art. 9 quater¹⁶

¹⁵ art. 9 ter inserito con delibera C.C. n. 5 del 4/2/2004 e sostituito con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

¹⁶ art. 9 quater inserito con delibera n. 15 del 7/3/2005 e modificato con delibera C.C. n. 23 del 31/3/2006

“Versamenti effettuati a Comune incompetente”

1. In caso di versamenti effettuati presso il Comune di San Giuliano Terme, anziché in altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, con allegata dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio del **Comune di San Giuliano Terme**, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti dell'imposta dovuta.

Art. 9 quinquies¹⁷

Soglia minima di versamento

1. **Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore ad euro dodici. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo: se l'imposta dovuta per l'intero anno è pari ad € 12,49 si arrotonda ad € 12,00 e quindi non è dovuto alcunché a titolo di imposta perché si tratta di importo sotto soglia minima.**

Art. 10¹⁸

Fondo per il potenziamento degli uffici tributari

1. Ai sensi della Legge n° 662/96, art. 57, è istituito un fondo destinato al potenziamento dell'ufficio tributario del Comune. La misura del fondo viene stabilita dalla Giunta Comunale nell'ambito dello schema di Bilancio preventivo approvato dalla stessa. Il fondo viene utilizzato per il potenziamento delle dotazioni informatiche, per l'acquisto di arredi e attrezzature, per la formazione del personale dell'ufficio tributi, per l'implementazione del Sistema Qualità e per la comunicazione con i contribuenti.
2. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, ai sensi del D.Lgs. 446/97, art. 57, comma 1, lett. p), con le modalità dell'art. 12 bis del Regolamento sulla disciplina delle Entrate.

Art. 11¹⁹

Utilizzazione del fondo

Art. 12

Norme abrogate

¹⁷ art. 9 quinquies inserito con delibera C.C. n. 11 del 2/2/2010

¹⁸ art. 10 modificato con delibera C.C. n. 16 del 31/3/2008

¹⁹ art. 11 abrogato con delibera C.C. n. 16 del 31/3/2008

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 16

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.